

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **210/1989** (ECLI:IT:COST:1989:210)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **22/02/1989**; Decisione del **12/04/1989**

Deposito del **20/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15351**

Atti decisi:

N. 210

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, e 2, commi primo e secondo della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1988 (2 ordinanze) e il 26 maggio 1988 (2 ordinanze) dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 726, 758, 777 e 778 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50, 51, prima serie speciale, dell'anno 1988 e n.1, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma, n.1, regio decreto 9 settembre 1941 n.1022, capoverso, e 2, primo e secondo comma, legge 7 maggio 1981 n.180; 2, 7, 9 e 16 legge 13 aprile 1988 n.117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e 108 della Costituzione, per l'omessa previsione di di un organo di autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già risolto nel senso della non fondatezza la questione della responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei Tribunali militari; che, comunque, con legge 30 dicembre 1988 n. 561 è stato istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.